

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

**Studio Duodo & Pivato**  
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso  
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261  
duodopivato@duodopivato.it  
[studioduodoassociati@legalmail.it](mailto:studioduodoassociati@legalmail.it)  
[www.duodopivato.it](http://www.duodopivato.it)

**Dott. Filippo Duodo** Fondatore

**Gianluca Pivato** Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista  
**Ivana Casonato** Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** – Dottore Commercialista – **Alberto Dal Vecchio** Dottore Commercialista

**Lorenzo Condotta** Dottore  
**Simone Rozič** Dottore

Treviso, 7 ottobre 2025

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

<b>CIRCOLARE 13/2025 (composta di n. 20 pagine)</b>		
1	“Bonus edilizi” - Spese sostenute dal 2025 - Aliquota “maggiorata” - Irrilevanza della residenza	2
2	IRES premiale - Cause di decadenza - Presunzione di distribuzione delle riserve	3
3	<i>Fringe benefit</i> per veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - <i>Optional</i> a carico dei dipendenti e ricariche elettriche presso colonnine pubbliche con <i>card</i> “aziendale”	4
4	Reti di imprese - Compensazione tra debiti e crediti dei partecipanti alla rete – Esclusione	4
5	Provvigioni su noleggio di prodotti <i>on line</i> - Esclusione della ritenuta d’acconto	5
6	Sostituzione di veicoli termici con veicoli elettrici ad emissioni zero - Incentivi	6
7	Carte ricaricabili per l’acquisto di carburante - Buoni corrispettivo multiuso	8
8	Liquidazione volontaria - Fase liquidatoria - Detrazione IVA	9
9	Concordato preventivo in continuità - Consecuzione tra procedure - Momento di emissione della nota di credito	10
10	Pignoramento immobiliare - Decesso dell’imprenditore esecutato - Trattamento ai fini IVA	10
11	Detrazione IVA - <i>Pro rata</i> - Beni ammortizzabili - Esclusione	11
<b>OTTOBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI</b>		12

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

<b>1</b>	<b>“BONUS EDILIZI” - SPESE SOSTENUTE DAL 2025 - ALIQUOTA “MAGGIORATA” - IRRILEVANZA DELLA RESIDENZA</b>  Con l’art. 1 co. 54 - 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state rimodulate le aliquote delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute dal 2025 al 2027 per l’esecuzione di interventi “edilizi”. La citata legge ha sostanzialmente allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16- <i>bis</i> del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”), prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
<b>1.1</b>	<b>ALIQUOTA “ORDINARIA” PER LE SPESE DAL 2025 AL 2027</b> Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come le detrazioni IRPEF/IRES “sismabonus” ed “ecobonus”, sono fissate: <ul style="list-style-type: none"><li>• al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;</li><li>• al 30%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.</li></ul> Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
<b>1.2</b>	<b>ALIQUOTA “MAGGIORATA” PER LE SPESE DAL 2025 AL 2027</b> Sempre in relazione alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la stessa norma ha elevato l’aliquota delle detrazioni ove gli interventi “edilizi” riguardino l’abitazione principale dei contribuenti. Il citato art. 16 co. 1 del DL 63/2013 ha quindi stabilito che la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come quella del sismabonus e dell’ecobonus, sono fissate: <ul style="list-style-type: none"><li>• al 50%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;</li><li>• al 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</li></ul> Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). <b>Destinazione ad abitazione principale</b> Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale. L’aliquota “maggiorata” compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. Al riguardo, nella risposta a interpello 16.9.2025 n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” del 50% per le spese

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

	<p>sostenute nel 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, è irrilevante l'aver trasferito la residenza nell'immobile oggetto dei lavori.</p> <p>Per capire cosa si intende per abitazione principale, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8, occorre fare riferimento all'art. 10 co. 3-bis del TUIR, secondo cui <i>“per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata”</i>. Si considerano familiari ai fini delle imposte sui redditi (ex art. 5 co. 5 del TUIR) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.</p> <p><b>Titolarità dell'immobile</b></p> <p>L'aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l'unità ad abitazione principale.</p> <p>Il requisito della titolarità dell'immobile deve essere verificato all'inizio dei lavori e l'eventuale cambio di destinazione dell'immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell'agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).</p> <p><b>Soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine</b></p> <p>La risposta a interpello 244/2025 ha peraltro evidenziato che i requisiti richiesti per poter beneficiare dell'aliquota “maggiorata” (titolarità dell'immobile e destinazione ad abitazione principale) devono essere soddisfatti anche dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto non sono previste deroghe, ed è irrilevante l'aver trasferito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto degli interventi.</p>
<b>2</b>	<b>IRES PREMIALE - CAUSE DI DECADENZA - PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita in occasione della videoconferenza del 18.9.2025, ha fornito nuove indicazioni con riferimento alla causa di decadenza dell'IRES premiale di cui all'art. 7 co. 1 lett. a) del DM 8.8.2025.</p>
<b>2.1</b>	<b>DISTRIBUZIONE DELL'UTILE ACCANTONATO</b> <p>La decadenza opera nel caso in cui la quota dell'utile 2024 accantonata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. a) del DM 8.8.2025 (almeno l'80% dell'utile dell'esercizio), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi fino al 31.12.2026 per i soggetti “solari”).</p>
<b>2.2</b>	<b>PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE</b> <p>L'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza, opera una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall'utile 2024 accantonato a riserva.</p> <p>Pertanto, l'importo distribuito dovrà essere imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale.</p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

<b>2.3</b>	<b>ESEMPIO</b> Si supponga che la riserva straordinaria al 31.12.2024 sia pari a 1.000 e l'utile d'esercizio 2024 sia pari a 300, di cui 60 distribuito e 240 (80%) accantonato alla riserva straordinaria ai sensi dell'art. 4 del DM 8.8.2025 (iscritto nel prospetto della dichiarazione dei redditi). Nel caso in cui nel 2026 si distribuisca la riserva straordinaria per 800, non si realizza alcuna causa di decadenza.
<b>3</b>	<b>FRINGE BENEFIT PER VEICOLI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - OPTIONAL A CARICO DEI DIPENDENTI E RICARICHE ELETTRICHE PRESSO COLONNINE PUBBLICHE CON CARD "AZIENDALE"</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 9.9.2025 n. 233 e 10.9.2025 n. 237, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla determinazione del <i>fringe benefit</i> relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
<b>3.1</b>	<b>OPTIONAL A CARICO DEI DIPENDENTI</b> Con la risposta a interpello 9.9.2025 n. 233, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme eventualmente trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per <i>optional</i> aggiuntivi, richiesti dagli stessi, sui veicoli concessi in uso promiscuo, non riducono il valore del <i>fringe benefit</i> da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, non essendo compresi nella valorizzazione delle tabelle ACI. La citata disposizione, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione " <i>al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente</i> ", va infatti riferita non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.
<b>3.2</b>	<b>RICARICA ELETTRICA PRESSO COLONNINE PUBBLICHE CON CARD "AZIENDALE"</b> Con la risposta a interpello 10.9.2025 n. 237, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la ricarica elettrica delle autovetture in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una <i>card</i> con addebito del costo a carico della società, non costituisce <i>fringe benefit</i> tassato in capo al dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR. In linea generale, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.
<b>4</b>	<b>RETI DI IMPRESE - COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DEI PARTECIPANTI ALLA RETE - ESCLUSIONE</b>
	Con la risposta a interpello 17.9.2025 n. 246, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di compensazione in caso di accollo di debiti si applica anche nell'ambito dei soggetti che partecipano ad una rete di imprese.
<b>4.1</b>	<b>DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI ACCOLLO DI DEBITI D'IMPOSTA ALTRUI</b>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

	<p>L'art. 1 del DL 124/2019 stabilisce che, in caso di accollo del debito d'imposta altrui, ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 212/2000, è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nella disponibilità dell'accollante.</p> <p>La compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, può infatti avvenire solo nell'ambito del medesimo soggetto.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLE RETI DI IMPRESE</b></p> <p>Nella risposta a interpello 246/2025, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il modello operativo che intende adottare una rete di imprese con soggettività giuridica, con lo scopo di fornire servizi centralizzati di gestione tributaria e amministrativa alle imprese retiste aderenti, in cui il "retista A" provvederà ad estinguere i debiti tributari del "retista B" utilizzando in compensazione propri crediti d'imposta, nell'ambito di un sistema interconnesso di appalti associati a contratti di comando e distacco.</p> <p>Secondo l'Agenzia, tale modello operativo, prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi – a prescindere dal <i>nomen iuris</i> e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari – configura un illegittimo accollo di debiti fiscali con l'utilizzo in compensazione di crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario.</p>
<b>4.3</b>	<p><b>EFFETTI</b></p> <p>I versamenti effettuati in violazione del suddetto divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge ed espongono all'applicazione delle previste sanzioni amministrative tributarie (ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97) ed eventualmente anche penali (ai sensi del DLgs. 74/2000).</p>
<b>5</b>	<p><b>PROVVIGIONI SU NOLEGGIO DI PRODOTTI ON LINE - ESCLUSIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO</b></p> <p>Con la risposta a interpello 18.9.2025 n. 250, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'ambito applicativo della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73 in relazione a un contratto con il quale una società si obbliga nei confronti dei propri partner, tra l'altro, a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• realizzare un sito <i>web</i>, secondo il <i>layout</i> e la personalizzazione da loro richiesta, finalizzato al noleggio <i>online</i> ed alla vendita di seconda mano dei prodotti;</li><li>• concludere con i clienti, in nome proprio ma per conto del partner, contratti di noleggio dei prodotti attraverso la piattaforma.</li></ul> <p>Mensilmente, i partner emettono fattura nei confronti della società per il totale dei corrispettivi derivanti dai noleggi effettuati nel mese solare precedente, al netto di quanto dovuto alla società stessa.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>AMBITO APPLICATIVO DELLA RITENUTA</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 25-bis co. 1 del DPR 600/73, i sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.</p> <p>L'elenco di tali rapporti deve considerarsi tassativo e, pertanto, anche se altri rapporti presentano affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta d'acconto</p>

	in esame non può ritenersi ad essi applicabile (cfr. C.M. 10.6.83 n. 24/8/845).
<b>5.2</b>	<b>INAPPLICABILITÀ DELLA RITENUTA</b> L'Amministrazione finanziaria esclude quindi l'applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti alla società istante per l'attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma, tenuto conto che la suddetta attività di noleggio non rientra in nessuno dei rapporti elencati dall'art. 25-bis co. 1 del DPR 600/73.
<b>6</b>	<b>SOSTITUZIONE DI VEICOLI TERMICI CON VEICOLI ELETTRICI AD EMISSIONI ZERO - INCENTIVI</b>
	Con il DM 8.8.2025 n. 236 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 8.9.2025 n. 208), il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha disciplinato gli incentivi a fondo perduto riconosciuti per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero. Alcuni chiarimenti in merito alla misura sono stati resi dal MASE con le FAQ del 25.9.2025 (aggiornate il 26.9.2025).
<b>6.1</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b> I contributi spettano, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a favore di persone fisiche e microimprese, in presenza di determinati requisiti. <b>Requisiti di accesso ai contributi per le persone fisiche</b> L'incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico ad emissioni zero compete alle persone fisiche: <ul style="list-style-type: none"><li>• che hanno un ISEE pari o inferiore a 40.000,00 euro;</li><li>• con riferimento all'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 (ossia un veicolo destinato al trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a 35.000,00 euro (IVA e <i>optional</i> esclusi).</li></ul> Per beneficiare dell'incentivo occorre inoltre che: <ul style="list-style-type: none"><li>• la persona fisica richiedente abbia residenza in una c.d. "area urbana funzionale" (ossia l'area composta da un centro urbano di almeno 50.000 abitanti e dalla circostante "area del pendolarismo", come individuata dall'ISTAT);</li><li>• contestualmente alla consegna del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore, per destinarlo alla rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (la persona fisica che procede alla prenotazione del <i>bonus</i> deve risultare da almeno sei mesi primo intestatario del veicolo da rottamare);</li><li>• nel documento comprovante l'acquisto del nuovo veicolo elettrico sia dichiarato il veicolo da rottamare, oltre alla misura dello sconto applicato in forza dell'incentivo;</li><li>• il beneficiario del contributo risulti intestatario del veicolo elettrico acquistato, e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi (come precisato dalle FAQ del 26.9.2025, per fruire degli incentivi il veicolo acquistato non può essere cointestato).</li></ul>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

	<p><b>Requisiti di accesso ai contributi per le microimprese</b></p> <p>L'incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico può spettare anche alle microimprese (ossia alle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).</p> <p>Per accedere ai contributi, le microimprese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;</li><li>• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;</li><li>• non rientrare nelle imprese escluse dal regime "de minimis" in materia di aiuti di Stato;</li><li>• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.</li></ul> <p>Le microimprese beneficiano dell'incentivo con riferimento all'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).</p> <p>Per beneficiare dell'incentivo occorre inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la microimpresa abbia sede legale in una c.d. "area urbana funzionale";</li><li>• contestualmente alla consegna del nuovo veicolo, venga consegnato al venditore, ai fini della rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi alla microimpresa);</li><li>• il nuovo veicolo acquistato risulti intestato alla microimpresa (beneficiaria del contributo) e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi.</li></ul>
6.2	<p><b>MISURA DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>L'incentivo è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con un importo che varia in base alla tipologia di beneficiario.</p> <p><b>Misura del contributo per le persone fisiche</b></p> <p>Con riferimento alle persone fisiche, l'incentivo compete ad un solo soggetto per nucleo familiare: l'agevolazione può essere richiesta a beneficio proprio o di un altro componente maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare.</p> <p>Per le persone fisiche il contributo è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 11.000,00 euro, se l'acquirente ha un ISEE inferiore o pari a 30.000,00 euro;</li><li>• 9.000,00 euro, se l'acquirente ha un ISEE superiore a 30.000,00 euro, ma inferiore o pari a 40.000,00 euro.</li></ul> <p>I contributi corrisposti alle persone fisiche non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.</p> <p><b>Misura del contributo per le microimprese</b></p> <p>Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due <i>bonus</i> per la sostituzione dei veicoli termici con quelli elettrici.</p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

	<p>L'importo di ciascun incentivo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000,00 euro;</li><li>• spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “<i>de minimis</i>” ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal Regolamento europeo “<i>de minimis</i>” e dal Regolamento europeo “<i>de minimis</i>” per il settore agricolo nell'arco di tre anni.</li></ul> <p>I contributi corrisposti alle microimprese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi dei Regolamenti europei “<i>de minimis</i>” e “<i>de minimis</i>” per il settore agricolo;</li><li>• non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto dei contributi di cui al DM 8.8.2025 n. 236.</li></ul>
<b>6.3</b>	<p><b>MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (in altre parole, il venditore degli autoveicoli incentivati applica uno sconto sul prezzo).</p> <p>Il MASE provvede poi a rimborsare al venditore del veicolo elettrico l'importo dei contributi (in ragione dei quali ha applicato gli sconti sul prezzo dei veicoli).</p> <p><b>Richieste di contributo</b></p> <p>Per il riconoscimento delle agevolazioni, occorre presentare una richiesta tramite l'apposita piattaforma informatica.</p> <p>In particolare, è necessario che alla piattaforma si registrino, rispettando gli adempimenti prescritti dal DM 8.8.2025 n. 236:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sia i venditori dei veicoli (per tali soggetti l'accesso alla piattaforma risulta abilitato dal 23.9.2025);</li><li>• sia gli acquirenti dei veicoli (per tali soggetti la data di apertura della piattaforma dovrà essere comunicata con un avviso del MASE).</li></ul> <p><b>Adempimenti del venditore</b></p> <p>A pena di decadenza dal contributo viene richiesto al venditore di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• validare l'incentivo richiesto dall'acquirente, entro i successivi 30 giorni dalla “generazione” del <i>bonus</i> presso la piattaforma informatica;</li><li>• consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo (il venditore deve inoltre provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al DPR 358/2000).</li></ul>
<b>7</b>	<p><b>CARTE RICARICABILI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BUONI CORRISPETTIVO MULTIUSO</b></p>
	<p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2025 n. 235 sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione dell'IVA alle cessioni di carburante effettuate nei confronti dei titolari di una carta prepagata che permette di acquistare il tipo di carburante prescelto (gasolio, benzina e GPL) presso un'unica stazione di servizio.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>BUONI-CORRISPETTIVO</b></p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

	<p>Un buono-corrispettivo è da qualificare come monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto. In caso contrario, si tratta di un buono multiuso.</p> <p>Affinché sussista un buono-corrispettivo monouso devono essere conosciuti, al momento della sua emissione, tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione, ossia natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>CARTE CARBURANTE PREPAGATE</b></p> <p>Nel caso di specie, quando viene emessa la carta prepagata non è conosciuta la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata con l'utilizzo della ricaricabile.</p> <p>Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato le carte prepagate in esame come buoni-corrispettivo multiuso. Di conseguenza, l'operazione è rilevante ai fini IVA all'atto dell'acquisto del carburante con l'utilizzo della carta e non anche quando si ricarica quest'ultima.</p>
<b>8</b>	<p><b>LIQUIDAZIONE VOLONTARIA - FASE LIQUIDATORIA - DETRAZIONE IVA</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 22.9.2025 n. 251, ha confermato che la liquidazione volontaria costituisce l'ultima fase della vita di una società, che <i>"resta pur sempre parte dell'attività di impresa"</i>; si assiste, pertanto, ad un mutamento delle finalità delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo, che non riguardano più la gestione corrente, ma quella liquidatoria. Ne discende la possibilità di esercitare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, anche nell'ipotesi in cui l'attività ordinariamente esercitata fosse stata riconducibile a quelle esenti ex art. 10 del DPR 633/72.</p>
<b>8.1</b>	<p><b>DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA NON PRECLUSO NELLA FASE LIQUIDATORIA</b></p> <p>Il diritto alla detrazione dell'IVA non è, in linea di principio, precluso nella fase liquidatoria, che resta pur sempre una parte dell'attività dell'impresa (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.12.2021 n. 851).</p> <p>Come rilevato dalla Corte di Giustizia UE, pur nel contesto di una procedura concorsuale, il semplice fatto che l'avvio di tale procedura modifichi la finalità delle operazioni del soggetto passivo – che non comprendono più la gestione corrente, ma riguardano esclusivamente la sua liquidazione – <i>"non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell'ambito di tale impresa"</i> (Corte di Giustizia UE 3.6.2021 causa C-182/20).</p> <p>Nel presupposto che le operazioni poste in essere nella fase di liquidazione possano rientrare nel perimetro delle attività imprenditoriali non può non riconoscersi il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati nell'ambito della fase liquidatoria, ove inerenti.</p>
<b>8.2</b>	<p><b>ORDINARIO REGIME IMPOSITIVO NELLA LIQUIDAZIONE</b></p> <p>Con riguardo alla circostanza che la società, prima della messa in liquidazione, esercitasse un'attività rientrante nell'ambito dell'esenzione di cui all'art. 10 del DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur se riferito alle procedure di liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>La Cassazione ricorda che tale procedura comporta <i>"la cessazione dell'attività (esente) esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis"</i>; torna, pertanto, <i>"ad essere applicabile l'ordinario regime impositivo"</i> che permette la detraibilità dell'imposta (Cass. 8.6.2011 n. 12444, Cass. 18.4.2018 n. 9464 e Cass. 15.2.2025 n. 3875).</p>
<b>8.3</b>	<p><b>PRESUPPOSTO DELL'INERENZA</b></p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

	<p>Premesso quanto sopra, anche nella fase liquidatoria la detrazione dell'IVA spetta solo in presenza dei requisiti di inerenza e afferenza dei beni e servizi acquistati rispetto all'attività.</p> <p>Nel caso oggetto di interpello, l'Agenzia delle Entrate riconosce che le prestazioni professionali volte al recupero dei crediti e all'assistenza legale nel contenzioso tributario che interessava la società istante posseggono tali requisiti.</p> <p>Sebbene si riferiscano, in alcuni casi, a vicende precedenti la messa in liquidazione, sia le prestazioni volte alla definizione di rapporti pendenti, che quelle relative al recupero crediti possono ritenersi propedeutiche e strumentali alla fase liquidatoria.</p>
<b>9</b>	<b>CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ - CONSECUZIONE TRA PROCEDURE - MOMENTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO</b>
	<p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.9.2025 n. 234 sono stati analizzati i termini a partire dai quali è possibile emettere la nota di credito in pendenza di un concordato preventivo in continuità intervenuto nel 2023, successivamente alla revoca di un precedente concordato preventivo.</p> <p>L'Agenzia esclude che vi sia una consecuzione tra le procedure, per cui si applica la disciplina delle note di variazione prevista per le procedure avviate dal 26.5.2021 (a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del DL 73/2021).</p>
<b>9.1</b>	<b>APERTURA DELLA PROCEDURA</b> In caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione a decorrere dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura concorsuale.
<b>9.2</b>	<b>INFRUTTUAOSITÀ DELLA PROCEDURA</b> Qualora il cedente/prestatore decida di non avvalersi della predetta facoltà, tuttavia, la variazione è possibile anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesta l'infruttuosità della procedura. Tale possibilità è preclusa dopo che è decorso il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA.
<b>10</b>	<b>PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - DECESSO DELL'IMPRENDITORE ESECUTATO - TRATTAMENTO AI FINI IVA</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.9.2025 n. 232, ha precisato che il professionista delegato che procede alla vendita di un immobile strumentale pignorato nell'ambito di una procedura esecutiva in danno di un imprenditore poi deceduto è tenuto ad emettere fattura in nome e per conto dell'erede, se questi ha continuato l'attività del defunto; a tal fine è irrilevante la circostanza che non siano stati assolti gli adempimenti fiscali funzionali alla regolarizzazione della successione.</p>
<b>10.1</b>	<b>CESSIONE NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DI IMPRESA</b> Affinché una cessione a seguito di una espropriazione forzata possa considerarsi effettuata nell'esercizio dell'impresa è necessario che il debitore esecutato sia soggetto passivo e che i beni siano strumentali all'attività esercitata. Nel caso oggetto di interpello, il debitore esecutato era deceduto e aveva cessato la partita IVA; l'erede sosteneva di avere proseguito l'attività del padre, benché non sussistesse documentazione al riguardo. L'Agenzia delle Entrate ha affermato che <i>"pur non risultando agli atti che siano stati assolti gli adempimenti fiscali"</i> funzionali alla <i>"regolarizzazione"</i> della vicenda successoria

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

	<p>e “<i>senza entrare nel merito dei profili civilistici della successione ereditaria</i>”, la cessione dell’immobile “<i>ha avuto luogo in regime di impresa</i>”, considerato che il bene non è mai uscito dalla disponibilità dell’erede.</p> <p>La vendita dell’immobile strumentale va, pertanto, considerata, nel caso di specie, esente da IVA ex art. 10 co. 1 n. 8-ter del DPR 633/72, non essendo stata esercitata nei termini l’opzione per l’imponibilità.</p>
<b>10.2</b>	<b>FATTURAZIONE IN NOME E PER CONTO</b> Il professionista delegato è tenuto all’emissione della fattura elettronica in nome e per conto del soggetto passivo, indicando, nella sezione “cedente/prestatore” i dati della ditta individuale dell’erede, e valorizzando la voce “soggetto terzo” nel campo relativo al soggetto emittente.
<b>11</b>	<b>DETRAZIONE IVA - PRO RATA - BENI AMMORTIZZABILI - ESCLUSIONE</b>
	Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.9.2025 n. 231 sono stati forniti chiarimenti sul calcolo della percentuale di detrazione, ai fini del <i>pro rata</i> , da parte di una fondazione, che svolge come attività principale commerciale quella di casa di riposo, intenzionata a cedere un fabbricato strumentale.
<b>11.1</b>	<b>PERCENTUALE DI DETRAZIONE</b> Nel calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto, fra l’altro, delle cessioni di beni ammortizzabili. Infatti, il computo di tali operazioni altererebbe la percentuale, visto che le stesse assumono, generalmente, carattere straordinario e occasionale.
<b>11.2</b>	<b>ANALISI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA</b> Nel caso di specie, il soggetto passivo non si occupa della vendita di beni immobili. Pertanto, la cessione di uno dei due beni strumentali di proprietà assume i caratteri sopra delineati e, quindi, non deve essere considerata nel calcolo della percentuale di detrazione.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.10.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2025.</li></ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li><li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li></ul>
16.10.2025	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;</li><li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025;</li><li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).</li></ul>
16.10.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2025;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle</p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non è di almeno 500,00 euro.
16.10.2025	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"><li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2025;</li><li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2025.</li></ul>
16.10.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025): <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;</li><li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;</li><li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025;</li><li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.</li></ul>
16.10.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2025;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.10.2025	Regolarizzazione versamento	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 21.7.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• va effettuato entro il 31.10.2026;</li><li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.</li></ul>
27.10.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• ovvero al trimestre luglio-settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa.</li></ul> <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
28.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• va effettuato entro il 31.10.2026;</li><li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.</li></ul> <p>Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>• con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li><li>• entro il 31.10.2026;</li><li>• con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.</li></ul>
29.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• va effettuato entro il 31.10.2026;</li><li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.</li></ul>
31.10.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le "Certificazioni Uniche 2025", relative al 2024, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).</p> <p>La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzando il modello "ordinario";</li><li>• nel rispetto delle previste specifiche tecniche.</li></ul>
31.10.2025	Presentazione modelli 770/2025	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il modello 770/2025;</li><li>• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul> <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2025 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
31.10.2025	Regolarizzazione modelli 770/2024	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'infedele presentazione dei modelli 770/2024, relativi al 2023;</li></ul>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2024;</li><li>gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2024.</li></ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li><li>nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li></ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li><li>la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li></ul>
31.10.2025	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"><li>il modello REDDITI 2025;</li><li>il modello IRAP 2025 (se soggetti passivi IRAP).</li></ul>
31.10.2025	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica: <ul style="list-style-type: none"><li>alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025; il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2025;</li><li>direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul>
31.10.2025	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: <ul style="list-style-type: none"><li>in allegato alla dichiarazione dei redditi;</li><li>mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul>
31.10.2025	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2025: <ul style="list-style-type: none"><li>direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li></ul>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2025.</li></ul>
31.10.2025	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a decorrere dall'anno 2025;</li><li>nell'ambito del modello REDDITI 2025.</li></ul> <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca dell'opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale;</li><li>il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.</li></ul>
31.10.2025	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a decorrere dall'anno 2025;</li><li>nell'ambito del modello REDDITI 2025.</li></ul> <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
31.10.2025	Regolarizzazione modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via telematica entro il 31.10.2025, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024, relative al 2023;</li></ul>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.</li></ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li><li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li></ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li><li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li></ul>
31.10.2025	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2025	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none"><li>• le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);</li><li>• il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.</li></ul>
31.10.2025	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativo al trimestre luglio-settembre 2025;</li><li>• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</li></ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• chiesto a rimborso;</li><li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li></ul> <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"><li>• in via telematica;</li><li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul>
31.10.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2025 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;</li><li>• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</li><li>• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.</li></ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
31.10.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non soggetti ad accisa;</li><li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li><li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li></ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.10.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li><li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2025.</li></ul>

# Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e  
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.</p>